



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lina Tosi	Presidente
dott.ssa Chiara Campagner	Giudice relatore ed estensore
dott.ssa Maddalena Bassi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 13255/2024 promossa da:

Parte_1 **e** *Parte_2* rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Tardivo, giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione

- attore

contro

CP_1, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zanenghi, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta

CP_2 **e** *CP_3*, rappresentati e difesi dagli avv.ti Christian Finotto e Stefania Lucchetta, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta

- Convenuti

e con la chiamata in causa di

Controparte_4 in persona del legale rappresentante pt.,
contumace

Controparte_5 in persona del Curatore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea De Checchi e Michele Bianchini del Foro di Treviso, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta

Oggetto: annullamento condanna con risarcimento danni; revocatoria

CONCLUSIONI

Parte attrice conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:

“Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinte le avversarie istanze, così provvedere:

- *Nel merito: accertati in fatti come esposti in narrativa, annullare la scrittura privata di vendita delle quote della società **Controparte_4** perché conclusa con vizio del consenso ai danni della signora **Pt_2** e per l’effetto condannare il signor [...] **CP_1** a retrocedere le quote della società alla signora **Pt_2** e a versare l’importo di Euro 90.0000.*

- *Nel merito: accertati ancora i fatti per come esposti in narrativa, annullare e/o revocare e/ rendere inefficace l’atto di vendita concluso a favore del signor **CP_3** [...] e della signora **CP_2**, terzi non in buona fede e per l’effetto condannando i signori **CP_3** alla relativa restituzione e qualora non fosse possibile, condannando gli stessi unitamente e/o disgiuntamente dal signor **CP_1** alla corresponsione a titolo di risarcimento dell’effettivo valore economico pari ad Euro 1.050.000,00. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.”*

Il convenuto **CP_1** conclude come da comparsa di costituzione e risposta:

“Nel merito

Rigettarsi integralmente le pretese attoree con rifusione delle spese e competenze di lite”.

I convenuti CP_3 concludono come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, per tutti i motivi dianzi esposti e qui integralmente richiamati,

Nel merito, in principalità:

- *per i motivi tutti esposti in atti, rigettare integralmente le domande attoree e, nello specifico, rigettare la domanda di annullamento per vizio del consenso dell’atto di cessione di quote di Controparte_4 unipersonale di data 9.5.2019 per essersi il diritto all’azione prescritto prima dell’instaurazione del presente giudizio e, in ogni caso, per esser la domanda totalmente sprovvista di fondamento;*
- *rigettare la domanda di annullamento/revoca/declaratoria d’inefficacia dell’atto di compravendita di terreni concluso dai sig.ri CP_3 e CP_2 con Controparte_4 unipersonale in data 23.12.2019 per essere la stessa inammissibile in quanto indeterminata e, in ogni caso, completamente destituita di fondamento;*
- *accertata e dichiarata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., la responsabilità aggravata per lite temeraria dei signori Parte_1 e Parte_2 , condannarsi i predetti al risarcimento, in favore dei signori CP_3 e Parte_3 , dei danni tutti da questi ultimi patiti per l’ingiustificata partecipazione nel presente giudizio, danni dei quali si chiede la determinazione in via equitativa.*
- *Nel merito, in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree e di conseguente condanna dei sig.ri CP_3 e Parte_3 alla restituzione dei terreni di cui all’atto di compravendita del 23.12.2019 ovvero alla corresponsione, in favore degli attori, della somma di euro 1.050.000,00 a titolo di risarcimento del danno, condannare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, la società Controparte_4 unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dei sig.ri CP_3 , dell’importo di euro 1.050.000,00 dai medesimi integralmente corrisposto a titolo di prezzo dei terreni acquistati ovvero a tenere, in ogni caso,*

indenni e manlevare i sig.ri CP_3 dal versamento di qualsivoglia importo i medesimi dovessero essere condannati a versare agli attori a titolo di risarcimento del danno.

- *In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come articolate in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio."*

Il terzo chiamato Controparte_5 conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:

“RITO:

dichiararsi, per le ragioni esposte in atti, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di qualsivoglia domanda proposta da chiunque nei confronti di Controparte_5 [...] essendo le stesse precluse a fronte della pendenza della procedura fallimentare e dell'esclusività del relativo procedimento di accertamento del passivo e comunque disporsi l'estromissione della terza chiamata Controparte_5 [...] dal presente giudizio.

Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifiuti.

NEL MERITO:

comunque rigettarsi le domande eventualmente ritenute proposte nei confronti di Controparte_5 in quanto infondate, in fatto ed in diritto, anche in quanto oggetto di intervenuta prescrizione e decadenza e per l'effetto dichiararsi che la sig.ra Parte_2 non ha comunque diritto alla retrocessione delle quote di Controparte_4 unipersonale, per tutte le ragioni esposte.
Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifiuti."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione datato 10 giugno 2024, i sigg.ri Parte_1 e Pt_2 [...] convenivano in giudizio i sigg.ri CP_3 e Parte_3, nonché il sig. CP_1, al fine di ottenere, da un lato, previo annullamento per vizio del consenso della scrittura privata di cessione delle quote – pari al 100% del capitale – della Pt_4 Controparte_4, stipulata in data 9 maggio 2019 tra la

venditrice *Pt_2* e l'acquirente *Controparte_5* la condanna del sig. *CP_1* alla retrocessione della predetta partecipazione societaria, oltre al versamento dell'importo di euro 90.000; dall'altro lato, previo annullamento, revoca ovvero declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita di terreni del 23 dicembre 2019, concluso tra i sigg.ri *CP_3* e la società *Controparte_4* unipersonale, la condanna dei primi – unitamente e/o disgiuntamente dal sig. *CP_1* – alla restituzione dei terreni ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno, commisurato all'effettivo valore economico degli stessi, quantificato in euro 1.050.000,00.

Quanto alla cessione del 9.5.2019, essa sarebbe stata annullabile per violenza morale, in quanto *CP_1* amministratore di *Controparte_5* approfittando dello stato di carcerazione del *Pt_1* compagno di vita della *Pt_2* e "referente" di tale Tapping Building Ltd (socia al 99% di *Controparte_5*), incalzava quest'ultima, con minacce ed atti intimidatori, affinché cedesse al prezzo di € 90.000,00 la partecipazione da lei detenuta in *Controparte_4*, paventando, in caso contrario, gravi conseguenze per l'incolumità sua e della famiglia.

La sig.ra *Pt_2* aveva acquistato in data 28.1.2018 da *Controparte_5* il 100% delle quote di *Controparte_4* per un valore di € 90.000, che la stessa non era stata in grado di corrispondere.

Le parti avevano, quindi, pattuito che la *Pt_2* cedesse il 100% delle quote di [...] *Controparte_4* ad *Controparte_5* a fronte della restituzione della cambiale pagherò, con scadenza originaria fissata al 30.6.2018 e successivamente rinnovata.

A mezzo della restituzione della cambiale pagherò di € 90.000, la *Pt_2* aveva ottenuto la liberazione dal proprio debito.

Appena dieci giorni dopo la retrocessione delle quote da parte della signora *Pt_2* il *CP_1* provvedeva poi a vendere per l'intero le quote della società Agricola Agrizoo alla TIESSE srl.

In data 23.12.2019, quale amministratore di *Controparte_5* il *CP_1* vendeva i terreni della *Controparte_4* unipersonale ai sig.ri *CP_3*.

Alle pagg. 6 e 7 gli attori adombravano, inoltre, una asserita responsabilità quale amministratore in capo al sig. *CP_1* senza, tuttavia, formulare alcuna

domanda di carattere risarcitorio connessa ai fatti che, in tesi, avrebbero dato luogo a tale responsabilità.

Il *CP_1* nella sua qualità di amministratore di *Controparte_5*, non avrebbe, infatti, indetto un'assemblea per deliberare la vendita delle quote di *Controparte_4* dopo la restituzione da parte della *Pt_2* e avrebbe omesso di informare il *Pt_1* quale referente di Tapping Building, dall'altro il *CP_1* avrebbe abusato dei propri poteri, vendendo le quote sociali e i terreni, privilegiando l'interesse proprio a discapito di quello sociale.

Con comparsa di costituzione e risposta del 4 ottobre 2024 si costituivano tempestivamente in giudizio i sigg.ri *CP_3* e *Parte_3*, i quali concludevano per l'integrale rigetto delle domande attoree, eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva del sig. *Pt_1* l'irregolare instaurazione del contraddittorio per omessa integrazione nei confronti delle società *Parte_5*

[...], l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento della cessione delle quote e, comunque, l'infondatezza della stessa per mancata prova della dedotta violenza asseritamente subita dalla sig.ra *Pt_2* nonché l'indeterminatezza e l'infondatezza della domanda di annullamento dell'atto di compravendita dei terreni, deducendo di averli acquistati in totale buona fede, all'esito di un'operazione regolare e a un prezzo congruo rispetto al valore di mercato.

I convenuti *CP_3* chiedevano altresì di essere autorizzati a chiamare in causa la società *Controparte_4* unipersonale, quale propria dante causa nella vendita dei terreni, al fine di essere manlevati in caso di accoglimento delle domande attoree, e formulavano nei confronti degli attori domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Rimarcavano di aver agito in buona fede, non avendo mai avuto a che fare con i sig.ri *Pt_1* e *Pt_2* e non conoscendo il ruolo rivestito da costoro in seno alla società proprietaria dei terreni; precisavano che i rapporti con *CP_1* sono stati limitati alle trattative contrattuali e agli atti necessari per il perfezionamento della compravendita, non essendoci alcuna conoscenza pregressa.

Davano, infine, atto di aver acquistato i fondi al valore di mercato, circostanza pacifica tra le parti.

Veniva dichiarata la contumacia del convenuto *CP_1*, che si costituiva tardivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.12.2025; deve pertanto essere revocata la dichiarazione di contumacia di costui.

Veniva, inoltre, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società *Controparte_5* *medio tempore fallita*, quale litisconsorte necessario del contratto di cessione di quote sociali; i convenuti *CP_3* venivano autorizzati alla chiamata in causa della società *Controparte_4* unipersonale, la quale, pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 gennaio 2025 si costituiva, infine, il *Controparte_5* il quale eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità di qualsivoglia domanda nei propri confronti e, nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree per intervenuta prescrizione e decadenza, nonché l'assenza di un diritto della sig.ra *Pt_2* alla restituzione delle quote societarie, oggetto di azione revocatoria fallimentare conclusasi favorevolmente per il fallimento.

La causa veniva istruita solo a mezzo documenti.

Le domande di parte attrice non sono meritevoli di accoglimento per i motivi che si espongono.

1) DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLA VENDITA DEL 9.5.2019 PER
Controparte_6

La domanda di annullamento per violenza del contratto di cessione delle quote di *Controparte_4* di data 9.5.2019 intercorso tra *Parte_2* e *Controparte_5* [...] società quest'ultima dichiarata fallita con sentenza n. 15 del 31 gennaio 2020 del Tribunale di Treviso è inammissibile per i motivi che si espongono.

Una notazione preliminare: il sig. *Parte_1* pur formalmente attore, non ha proposto alcuna domanda, né è stato specificato, nel corso del giudizio da parte della difesa attorea, in cosa si sia esplicata l'"attività di referenza" svolta dal *Pt_1* in favore della società estera Tapping Building Limited, concetto indefinito e privo di natura tecnico-giuridica.

Il presente giudizio è stato, pertanto, instaurato dopo che era già stato dichiarato il Fallimento di *Controparte_5*.

Il Controparte_7 osservava che parte attrice non aveva proposto nessuna domanda nei confronti del CP_5, giacché l'azione di annullamento della compravendita del 9 maggio 2019 era stata proposta unicamente nei confronti del sig. CP_1 in proprio, così come quest'ultimo era l'unico destinatario della domanda di condanna alla restituzione delle quote.

A tutto concedere, deduceva che, in ogni caso, la domanda restitutoria nei confronti del Parte_6 non poteva essere accolta, in quanto le quote di cui si discute non sono più in capo ad Controparte_5 ma a Tiesse srl (a seguito della cessione del 21 maggio 2019) per il 90% e a CP_8 e CP_9 per il 5% ciascuna (a seguito di cessione del 23 gennaio 2020 da Tiesse srl alle due persone fisiche).

Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1483 del 6 agosto 2024, passata in giudicato (doc. 11 fasc. terzo chiamato), dichiarava inefficace, ai sensi dell'art. 67, comma 1° lett.

a) legge fall. ed in accoglimento della domanda revocatoria proposta dal [...] Controparte_7 la cessione del 100% delle quote di Parte_7 CP_5 [...] a CP_10 e ex art. 2901 cc la successiva cessione del 10% del capitale di Controparte_4 da Tiesse srl alle signore CP_1 ed CP_9.

Ora, posto che parte attrice ha chiesto l'annullamento della compravendita di partecipazioni di data 9.5.2019, litisconsorte necessario è la società acquirente delle suddette partecipazioni ossia Controparte_11, nei cui confronti è stato correttamente integrato il contraddittorio

Tanto premesso, la presente domanda di annullamento, proposta dopo l'intervenuta declaratoria di fallimento della parte acquirente, alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 l.fall. deve essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare, in quanto proposta dopo la declaratoria di fallimento.

Con riferimento all'azione di risoluzione contrattuale l'art. 72, 5° comma l. fall., applicabile *ratione temporis*, prevede che la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte "in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l.fall. e la sua

riassunzione nei confronti della curatela fallimentare, mentre la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l.fall (cfr. da ultimo Cass. civ. 2990 del 2020).

Viceversa, non è ammissibile, dopo il fallimento del debitore, la domanda del creditore di risoluzione del contratto, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori (c.d. *par condicio creditorum*) e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche.

La c.d. cristallizzazione degli effetti del fallimento si concreta, in primo luogo, nell'imposizione di un vincolo di indisponibilità sull'intero patrimonio del debitore, derivante dagli artt. 42, 44 e 52 l. fall., che comporta l'inefficacia degli atti da questi posti in essere successivamente alla dichiarazione di fallimento e preclude che beni già ricompresi nel patrimonio al momento dell'apertura della procedura possano essere sottratti alla massa attiva in una fase successiva.

Il fallimento determina, altresì, l'instaurazione del concorso dei creditori, riferito non solo ai crediti, ma anche ai diritti reali e personali aventi ad oggetto beni mobili e immobili, concorso che assume una duplice valenza: da un lato, formale, in quanto si realizza attraverso il procedimento di verifica del passivo disciplinato dal Capo V della legge fallimentare, volto all'accertamento delle pretese ammissibili; dall'altro, sostanziale, quale espressione del principio della *par condicio creditorum*, che attribuisce ai creditori il diritto di soddisfarsi sull'attivo liquidato in misura proporzionale alle rispettive ragioni, fatti salvi i diritti di prelazione.

La pronuncia che accogliesse la domanda di risoluzione proposta dopo la dichiarazione di fallimento retroagirebbe ad un momento successivo all'apertura del concorso e si porrebbe in contrasto col richiamato principio della cristallizzazione del patrimonio fallimentare, determinando conseguenze lesive della *par condicio creditorum*.

In ragione dei principi testé esposti, il creditore che, di fronte al già verificatosi inadempimento del debitore, non abbia chiesto la risoluzione del rapporto, non può richiederla dopo la dichiarazione di fallimento, con l'effetto di modificare a proprio favore e verso la massa dei creditori, la situazione giuridica di cui è titolare.

E questa interpretazione dell'art. 52 legge fall., prescinde dalla natura reale ovvero obbligatoria degli effetti del contratto (Cass. civ. 4365 del 2001; 7178 del 2002, 2261 del 2004, 19914 del 2017).

Allo stesso modo neppure la domanda di annullamento del contratto può essere proposta dopo la declaratoria di fallimento di uno dei contraenti, comportando effetti restitutori e/o risarcitori potenzialmente lesivi della par condicio creditorum.

La domanda di annullamento deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

La domanda di pagamento della somma di € 90.000 formulata nei confronti del CP_1 non può essere accolta, in quanto non solo costui ha assunto alcun obbligo in proprio, ma, a seguito della retrocessione delle quote dalla Pt_2 a Controparte_5 sono stati compensati i reciproci rapporti di debito e credito e comunque l'attrice non ha provato di aver patito alcun danno.

2) DOMANDA DI ANNULLAMENTO/ REVOCATORIA DELLA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI DEL 23.12.2019

Parte attrice chiede indistintamente l'annullamento, la revoca e/o a declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita intervenuto tra i Controparte_4 e i sig.ri CP_3 .

Quanto all'annullamento, l'art. 1445 cc non può trovare quivi applicazione.

Ed invero, l'annullamento del contratto è opponibile nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso, salvo il caso in cui il successore medesimo abbia acquistato detto diritto in buona fede, non potendo in tal caso egli essere pregiudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1445 cod. civ.

Tuttavia, nel caso di specie i sig.ri CP_3 sono successori a titolo particolare di Controparte_4 e non di Controparte_5 atteso che quest'ultima ha acquistato dalla sig.ra Pt_2 il 100% del capitale sociale di Controparte_4 mentre i sig.ri CP_3 hanno acquistato da Controparte_4 dei terreni.

Pertanto, i due contratti di cui viene chiesto l'annullamento sono stati conclusi tra soggetti diversi e hanno oggetti diversi.

Esclusa, l'applicabilità dell'art. 1445 cc alla concreta fattispecie, con conseguente superfluità di ogni accertamento sullo stato di eventuale mala fede dei sig.ri CP_3 , deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori Pt_1 e Pt_2 in

ordine alla domanda di annullamento della compravendita del 23.12.2009, non essendo i terzi legittimati a chiedere l'annullamento di un contratto concluso inter alios.

Il terzo non contraente non può chiedere l'annullamento di un contratto, poiché l'annullabilità è un rimedio a tutela esclusiva di una delle parti (legittimazione relativa).

Quanto all'azione revocatoria, essa presuppone che il debitore compia atti di disposizione patrimoniale, tali da ledere la garanzia del creditore, che può quindi ottenere declaratoria di inefficacia di un certo atto dispositivo per poter aggredire in sede esecutiva anche il bene fuoriuscito dal patrimonio del debitore.

Nel caso di specie, non è chiarito in cosa si sostanzi l'azione da tutelare, non essendo neppure determinato l'asserito credito a tutela del quale la *Pt_2* agirebbe in revocatoria.

La domanda restitutoria/risarcitoria per l'importo di € 1.050.000,00 svolta da parte attrice nei confronti dei sig.ri *CP_3* “unitamente e/o disgiuntamente dal sig. *CP_1* non può trovare accoglimento perché presuppone sia accoglibile la domanda di annullamento e/o revocatoria.

Il rigetto di tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti dei convenuti *CP_3* comporta l'assorbimento della domanda di manleva da questi formulata nei confronti della terza chiamata *Controparte_4* .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre vengono compensate tra parte attrice e il convenuto *CP_1*

È meritevole di accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 cpc proposta dai convenuti *CP_3* , posto che i sig.ri *Parte_2* e *Parte_1* , instaurando il presente giudizio, hanno abusato dello strumento processuale ai danni degli odierni convenuti *CP_3* citandoli in giudizio in una causa palesemente temeraria.

Gli attori devono essere condannati al pagamento dell'importo di € 1.000,00 nei confronti dei sig.ri *CP_3* e di € 500,00 nei confronti della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda di annullamento della vendita delle quote sociali di *Controparte_4* del 9.5.2019 stipulata tra *Parte_2* e *Controparte_5*
- accerta il difetto di legittimazione attiva degli attori *Pt_1* e *Pt_2* in ordine alla domanda di annullamento della compravendita del 23.12.2009;
- rigetta tutte le domande proposte dagli attori nei confronti del convenuto *CP_1* e dei convenuti *CP_3* ;
- condanna gli attori *Pt_2* e *Pt_1* al pagamento di € 1.000,00 nei confronti dei sig.ri *CP_3* e di € 500,00 nei confronti della Cassa delle Ammende;
- compensa le spese di lite tra gli attori e il convenuto *CP_1*
- condanna gli attori al pagamento delle spese di lite, in favore dei convenuti *CP_3* e del *Controparte_5* che liquida in € 10.860,00 per compenso per ciascuna parte, oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta, come per legge.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026

Il Presidente

Dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice estensore

Dott.ssa Chiara Campagner